

ORIGINALE

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Per: l'Associazione «+EUROPA» (C.F. 14595921009), in persona del suo tesoriere Valerio Federico (c.f. FDRVLR67B10L682Z) e del suo segretario Dott. Benedetto Della Vedova (c.f. DLLBDT62D03I829A), con sede in Roma, alla Via Santa Caterina da Siena, 46 rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti prof. Fabrizio Cassella (C.F. CSSFRZ63T29L219K – pec: fabriziocassella@pec.ordineavvocatitorino.it), Simona Viola (c.f. VLISNM62P55F205V – pec: simonaviola@avvocatopec.com) ed Emanuela Quici (C.F. QCUMNL63M55H501L – pec: emanuelaquici@ordineavvocatiroma.org), con elezione di domicilio presso lo studio dell'ultima, in Roma, alla Via Antonio Bertolini n. 35, cap. 00197 (si desidera ricevere le informazioni inerenti al giudizio a mezzo indirizzi di pec: simonaviola@avvocatopec.com; emanuelaquici@ordineavvocatiroma.org ovvero al fax ai numeri 02.77331559; 06.8081890);

contro

- la Camera dei deputati della Repubblica italiana;
- il Senato della Repubblica italiana;

in relazione

all'illegittimo esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, concretatosi nelle modificazioni apportate in sede di conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (*Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*) con la legge 19 giugno 2020, n. 59 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*) per effetto dell'introduzione *ex novo* dell'art. 1 bis (rubricato *Modalità di*

svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020) co. 5, ai sensi del quale "In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo", e, nello specifico, per avere compreso anche i partiti politici già presenti in seno al Parlamento nazionale tra i soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie per poter presentare le proprie liste e candidature nell'ambito delle elezioni delle Regioni a statuto ordinario previste per l'anno 2020.

Fatto

1. Il 10 gennaio 2018 è stata costituita l'Associazione "+EUROPA" (d'ora innanzi, per brevità, "+Europa") con soci fondatori i rappresentanti legali o dirigenti incaricati dei partiti Radicali Italiani (Riccardo Magi) e Centro Democratico (Bruno Tabacci) e dell'Associazione Forza Europa (Benedetto Della Vedova), nonché, a titolo individuale, l'On. Gianfranco Spadaccia, al fine della presentazione di una lista elettorale alle allora imminenti elezioni politiche.
2. L'Associazione +Europa si è presentata quindi alle ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018 con il contrassegno "+Europa-Centro Democratico", ottenendo il 2,6% dei voti alla Camera dei Deputati e il 2,4% al Senato della Repubblica ed eleggendo:
 - alla Camera, tre deputati, di cui due in collegi uninominali in coalizione con Partito Democratico, "Italia Europa - Insieme" e "Civica

popolare”, ossia Riccardo Magi (collegio LAZIO 1 10 – ROMA) e Bruno Tabacchi (collegio LOMBARDIA 1 12 – MILANO), e uno nella quota proporzionale, circoscrizione Estero, ripartizione Europa, ossia Alessandro Fusacchia;

– al Senato, un senatore, Emma Bonino, nel collegio uninominale Lazio – Collegio 01 – ROMA, in coalizione con Partito Democratico, “Italia Europa - Insieme” e “Civica popolare”.

3. Il 29 giugno 2018 l’Assemblea dei soci di +Europa ha avviato il processo di trasformazione statutaria dell’Associazione, in vista del primo congresso fondativo.

4. In forza del primo statuto transitorio, con deliberazione 30 novembre 2018, n. 47/IR, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha deliberato di iscrivere l’Associazione +Europa nel registro dei partiti politici riconosciuti ai sensi del d-l n. 149/2013, come convertito, con ss.mm.ii., dalla l. n. 13/2014 (**doc. n. 1**).

5. Il 25-26-27 gennaio 2019 si è tenuto il primo congresso di +Europa, come partito ad adesione diretta, e il 16 febbraio 2019 la prima Assemblea di +Europa, dopo il Congresso fondativo, ha approvato il nuovo Statuto dell’Associazione.

6. Con deliberazione 22 marzo 2019, n. 19/VAR, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha approvato il nuovo Statuto di +Europa, confermandone l’iscrizione nel registro dei partiti politici riconosciuti ai sensi di legge (**doc. n. 2**).

7. Lo Statuto è stato, pertanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81, del 5 aprile 2019 (**doc. n. 3**).

8. Ciò premesso in riferimento alla soggettività della ricorrente, occorre a questo punto ricordare come, *“Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19; Preso*

atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità; Considerata la necessità di garantire lo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 in condizioni di sicurezza per i cittadini; Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus", il Governo abbia adottato il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020).

9. L'iter di conversione in legge di tale decreto ha avuto inizio presso la Camera dei deputati in data 20 aprile 2020. Il testo della legge di conversione, approvato alla Camera il 15 giugno, è stato trasmesso al Senato, ove è stato definitivamente approvato il 19 giugno.

10. In sede di conversione, con la legge 19 giugno 2020, n. 59 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*), il Parlamento ha introdotto, dopo l'art. 1, il nuovo art. 1 bis (*Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020*), di cui si riporta, per intero, il testo vigente:

"1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. *Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.*

3. *Per le consultazioni elettorali di cui all'art. 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.*

4. *Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.*

5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

6. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19" (grassetto aggiunto).

11. Per il mese di settembre 2020, sono stati chiamati al voto gli elettori delle seguenti Regioni: Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia.

* * *

In virtù del mandato in calce al presente atto, l'Associazione +EUROPA, ritenendo illegittimo l'intervenuto esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento eleva, con il presente ricorso, conflitto ai sensi degli artt. 37 e ss. della L. 11 marzo 1953, n. 87, per violazione degli artt. 3, 48 e 49 della Carta costituzionale.

Diritto

I. SULL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

I.1 Sotto il profilo soggettivo.

In ordine al profilo soggettivo del conflitto, valgano le seguenti considerazioni.

Come si è premesso in punto di fatto, +Europa ha ottenuto l'iscrizione nel registro dei partiti politici riconosciuti dalla legge (*cfr. doc. nn. 1 e 2*) ed agisce, pertanto, in questa sede, in tale natura.

Al riguardo, la scrivente difesa è ben consapevole degli orientamenti di codesta Ecc.ma Corte rispetto alla legittimazione ad agire dei partiti politici in sede di conflitto di attribuzioni.

Tuttavia, la peculiarità del caso di specie, la criticità del momento storico attuale, caratterizzato dal diffondersi di una pandemia globale che ha indotto all'adozione delle misure legislative eccezionali (tra cui quelle in questa sede oggetto di contestazione), unitamente alle seguenti considerazioni, inducono a credere che codesto Ecc.mo Collegio possa valutare di mutare, sul punto, gli indirizzi espressi in passato.

1. Sono legittimati a sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato ai sensi dell'art. 134 Cost. i soggetti che esercitano attribuzioni costituzionali, anche se non sono organi dello Stato in senso proprio.

In questo senso, infatti, codesta Ecc.ma Corte è giunta ad estendere la nozione di potere dello Stato anche *“a figure soggettive esterne rispetto allo Stato apparato, quantomeno allorché ad esse l'ordinamento conferisca la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, concorrenti con quelle attribuite a poteri ed organi statali in senso proprio”* (così, Corte cost., sentenza n. 69/1978) e ha affermato che *“quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta, allo stato, anche in relazione alle attività preordinate all'esercizio del voto referendario, sia la competenza dei promotori della richiesta di referendum abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 della Costituzione ...”* (*sentenze n. 502 del 2000 e n. 49 del 1998*) (Corte cost. n. 172/2009).

È, dunque, in questa prospettiva che è intervenuto il riconoscimento della *legitimatio ad processum* anche ai Comitati promotori per il referendum, benché si tratti di organi non menzionati espressamente in Costituzione. Essi, infatti, sono stati comunque riconosciuti come

organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà dei cinquecentomila elettori cui l'art. 75 Cost. conferisce il diritto di richiedere un referendum abrogativo, seppur limitatamente al procedimento referendario (*cfr.*, *ex multis*, Corte cost., ordinanze nn. 9/1997, 195/2003 e 198/2005, in aggiunta alle pronunce sopra citate).

E' proprio in tale ottica estensiva già adottata da Codesta Ecc.ma Corte, dunque, che **anche in capo ai partiti politici** deve ammettersi la **titolarità di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti**, con conseguente riconoscimento in capo ad essi della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzioni, in qualità di potere dello Stato.

I partiti sono espressamente previsti nelle Costituzioni del secondo dopoguerra, ivi compresa quella italiana, in virtù proprio delle funzioni peculiari e precipue che essi sono chiamati a svolgere nelle moderne democrazie, quali elementi essenziali del rapporto di rappresentanza politica che caratterizza la forma di Stato disegnata dalla Costituzione, come puntualizzato da Maurice Duverger *“Il fatto dell'elezione, come la dottrina della rappresentanza, sono stati profondamente trasformati dallo sviluppo dei partiti. Non si tratta più ormai di un dialogo tra elettore ed eletto, tra nazione e Parlamento: un terzo fattore si è introdotto fra loro a modificare radicalmente la natura dei loro rapporti. Prima di essere scelto dai suoi elettori, il deputato viene scelto dal partito ... l'elettore può scegliere tra vari candidati, ma ognuno di questi rimane designato da un partito”*).

I partiti politici, sono il principale, se non unico, strumento attraverso cui si esprime il pluralismo politico dei cittadini, i quali, loro tramite, possono partecipare quotidianamente alla determinazione della politica nazionale. Tali associazioni, quindi, concorrono alla formazione e manifestazione della volontà popolare e sono strumento fondamentale e necessario per la partecipazione politica.

Quali protagonisti indefettibili della vita politica ed istituzionale del paese, i partiti godono sicuramente di una **sfera di attribuzioni costituzionalmente riservata e protetta**.

Le funzioni da loro svolte oltreché pubbliche, sono anche **costituzionalmente rilevanti**, perché trovano fondamento diretto nell'art. 49 Cost.

Esse non possono quindi essere lese dal legislatore senza con ciò ledere il ruolo fondamentale che la nostra Costituzione assegna ai partiti.

Da questo punto di vista, pertanto, l'omessa espressa menzione in Costituzione dell'attribuzione per la quale la ricorrente agisce in giudizio non può certo pregiudicare la relativa legittimazione in sede di conflitto: il fatto che le funzioni elettorali svolte dai partiti siano sancite a livello legislativo non ne pregiudica, cioè, il carattere necessariamente costituzionale, perché dette funzioni sempre sono ontologicamente essenziali e imprescindibili per l'esercizio della sovranità popolare anche in assenza di una specifica menzione da parte del legislatore.

La ricorrente +Europa chiede a Codesta Ecc.ma Corte di adottare un approccio sostanzialistico (come è avvenuto con riferimento ai Comitati promotori del referendum) per dare effettività al ruolo costituzionalmente tutelato, quindi, svolto dai partiti politici.

Le funzioni svolte dal partito politico – e nel caso di specie da +Europa – assumono un'evidente **natura costituzionale** nella misura in cui si ritiene che la rappresentanza politica disegnata nella Costituzione poggia irrinunciabilmente sull'esistenza e sul ruolo attivo svolto dai partiti politici.

La stessa formulazione dell'art. 49 Cost. non toglie nulla alla consapevolezza dei costituenti circa la natura costituzionale delle funzioni svolte dai partiti.

E, comunque, anche a voler ipoteticamente assumere che i partiti non esercitino specifiche attribuzioni costituzionali, non può comunque non rilevarsi che tale mancanza non ha impedito in passato a Codesta Corte di ammettere al conflitto di attribuzioni soggetti addirittura nemmeno previsti in Costituzione (il Comitato promotore per il referendum, come visto).

Del resto, se codesta Ecc.ma Corte perdurasse nel ritenere prive di rilevanza costituzionale le funzioni pubbliche svolte dai partiti, si perverrebbe all'assurdo di negarne quel carattere di essenzialità nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, che, invece, è loro caratteristica innegabile in sede di partecipazione politica dei cittadini alla vita del Paese.

A ben vedere, invece, le funzioni attribuite ai partiti nel procedimento elettorale – tra cui, per quanto in questa sede maggiormente d'interesse, quella di procedere alla raccolta delle firme per la partecipazione alle elezioni delle Regioni a statuto ordinario dell'anno 2020 – costituiscono l'unico modo costituzionalmente possibile e legittimo perché nelle odierne democrazie rappresentative il popolo possa esercitare la propria sovranità, cioè per poter raccordare democrazia e rappresentanza politica. Del resto, è proprio in relazione (anche) a tali funzioni che i partiti godono di finanziamento pubblico.

In definitiva, dunque, a parere della ricorrente, il ruolo fondamentale svolto dai partiti nel procedimento elettorale assume natura non solo pubblica ma anche costituzionale dal momento che costituisce la principale modalità per consentire ai cittadini di partecipare democraticamente a determinare la politica nazionale come previsto dall'art. 49 Cost.

In tale prospettiva, l'intervento del legislatore, che ne regola l'attività pubblica, non fa altro che trasformare in **costituzionalmente rilevante** quanto prima affidato all'autonoma determinazione del privato, con la

conseguente necessità di riconoscere, dunque, ai partiti politici in generale, a e +Europa nello specifico, la qualifica di **poteri dello Stato** legittimati ad adire Codesta Ecc.ma Corte in sede di conflitto *ex art. 37 l. n. 87/1953*.

Alla luce di quanto sopra, dato l'evidente *munus* pubblico esercitato dai partiti politici, si auspica che Codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare il conflitto sollevato ammissibile con riferimento al profilo soggettivo.

1.2 Sotto il profilo oggettivo

Il conflitto è pienamente ammissibile anche in termini oggettivi.

1. Sotto il profilo oggettivo, infatti, ricorrono certamente i requisiti previsti dall'art. 37 della citata l. n. 87/1953, secondo cui i conflitti tra poteri dello Stato devono avere ad oggetto *“la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata fra i vari poteri da norme costituzionali”*, trattandosi di **conflitto di evidente tono costituzionale**.

Nel caso di specie, infatti, la ricorrente Associazione partitica +Europa rivendica le proprie prerogative costituzionali quali direttamente discendenti dall'art. 49 Cost. (nonché dall'art. 48 Cost.), in quanto negativamente incise dall'entrata in vigore dell'art. 1 *bis*, co. 5, della l. n. 59/2020, a causa dell'evidente impossibilità, o quantomeno dell'estrema difficoltà, legata alla diffusione del virus SARS CoV-2 (comunemente noto come COVID-19), di procedere alla raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste alle prossime elezioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario dell'anno 2020 (Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia).

Il Parlamento nazionale ha illegittimamente esercitato il proprio potere nella misura in cui, volendo introdurre disposizioni di favore in materia elettorale legate all'attuale situazione emergenziale, ha legiferato in maniera irragionevole, non avendo espressamente imposto, a livello nazionale, l'esonero dall'obbligo di raccolta delle firme per tutti i partiti già presenti in seno al Parlamento nazionale, finendo in tal modo

per ingenerare – come si vedrà – anche un’irragionevole disparità di trattamento tra partiti nell’ambito delle differenti Regioni chiamate al voto.

Il fondamento del conflitto deve essere rintracciato proprio nelle premesse di fatto da cui parte il legislatore per apportare la deroga al numero delle sottoscrizioni: si tratta di premesse oggettive (come peraltro ribadite dal Prof. Fabrizio Pregliasco di cui si allega un parere tecnico, **doc. n. 4**) che condizionano, dal punto di vista della coerenza interna, le disposizioni introdotte, la cui legittimità va appunto misurata in funzione della coerente consequenzialità con quanto affermato in premessa.

Quanto detto vale a dimostrare incontrovertibilmente l’esistenza della materia di un conflitto (in base all’art. 37, co. 4, L. n. 87/1953), e precisamente di un conflitto per menomazione.

È, infatti, ormai consolidato nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte costituzionale che la figura dei conflitti di attribuzione “*non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l’appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall’illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all’altro soggetto*” (Corte cost. sentenza 26 giugno 1970, n. 110).

Anche sotto tale profilo appare, dunque, evidente l’ammissibilità del presente ricorso.

2. Si precisa sempre sotto tale profilo, il rispetto del requisito della residualità del conflitto, risultando impraticabile ogni altra forma di tutela degli interessi della ricorrente Associazione.

Non è concretamente praticabile la via incidentale, attesa l’insussistenza di giudizi nel corso dei quali proporre l’eccezione di

incostituzionalità della norma *de qua*, e l'impossibilità di determinarne l'incardinamento.

Trattandosi, infatti, di norma legislativa dal carattere immediatamente precettivo, non si rendono necessari atti applicativi, con conseguente venir meno della possibilità di procedere alla relativa impugnazione e, conseguentemente, della possibilità che un organo giudicante possa sollevare la questione di costituzionalità innanzi a Codesta Ecc.ma Corte.

Né, sotto tale profilo, pare praticabile la strada dell'impugnazione presso la competente Autorità giudiziaria dell'atto di esclusione del partito dalle competizioni elettorali regionali a causa della mancata raccolta del numero di firme necessario a prenderne parte, atteso che una simile soluzione reca con sé l'inevitabile e l'irreparabile pregiudizio connesso alla mancata partecipazione alle elezioni che, invece, +Europa, proprio ricorrendo a codesta Ecc.ma Corte, intende evitare.

Vale a dire che, anche rispetto alle immediate esigenze della ricorrente (che verranno illustrate nella domanda cautelare di cui *infra*, spiegata con il presente ricorso), ossia all'interesse di +Europa di prendere parte alle elezioni regionali in Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia, non v'è altra forma di tutela: l'impossibilità di procedere – peraltro, nel corso del mese di agosto – a raccogliere le firme necessarie a partecipare alle elezioni determinerà l'inevitabile esclusione della lista del partito ricorrente.

A quel punto, se anche si procedesse alla contestazione giudiziaria della legittimità di simile provvedimento escludente, è chiaro che ne risulterebbe *medio tempore* irreparabilmente leso il bene della vita (politica) cui la ricorrente aspira, ossia quello, come sopra rappresentato, di prendere parte con una propria lista ai confronti elettorali regionali in questione.

Non sussistono, dunque, alternative alla iniziativa conflittuale in questa sede intrapresa dalla ricorrente per la tutela delle proprie prerogative (e risulta quindi assolutamente inapplicabile l'affermazione contenuta nelle pronunce relative alle leggi elettorali per il Parlamento nazionale n. 1 del 2014, n. 110 del 2015, n. 165 del 2016 e n. 35 del 2017 secondo cui *“Con riferimento alla tutela del diritto di voto in altre competizioni elettorali (elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, elezioni regionali e locali) questioni di costituzionalità sulle disposizioni delle relative leggi elettorali possono pervenire all'attenzione della Corte costituzionale attraverso “normali” giudizi su controversie originatesi nel procedimento elettorale, per le quali esiste un giudice competente”*).

3. Da quanto appena detto in ordine al rispetto del criterio di residualità, data l'impossibilità dell'attivazione di un giudizio incidentale, discende la sicura ammissibilità del presente conflitto, ancorché avente ad oggetto un atto legislativo.

Al riguardo, è sufficiente tenere a mente le indicazioni da ultimo dettate da Codesta Ecc.ma Corte nell'ambito della sentenza n. 229 del 2018, ove si precisa che l'esperibilità del ricorso per conflitto tra poteri vada esclusa *“tutte le volte che l'atto legislativo – al quale sia in ipotesi imputata una lesione di attribuzioni costituzionali – può pacificamente trovare applicazione in un giudizio, nel corso del quale la relativa questione di legittimità costituzionale può essere eccepita, e sollevata”*.

Il che significa che, ove tale alternativa non sia, per l'appunto, “pacifica”, l'effetto preclusivo non si produce.

E che nel caso di specie non lo sia è dimostrato da quanto poc'anzi illustrato.

Non vi sono atti, né provvedimenti consequenziali, attuativi del disposto del co. 5 dell'art. 1 *bis* della l. n. 59/2020, che +Europa potrebbe contestare dinanzi all'Autorità giudiziaria, ordinaria o

amministrativa, per ivi proporre una questione di legittimità costituzionale, né ciò potrebbe avvenire in termini temporali anticipati rispetto all'evento consistente nel diritto di partecipazione politica, di cui si chiede tutela in questa sede.

Si aggiunga, peraltro, che, come affermato da Codesta Ecc.ma Corte nella pronuncia citata, *“l'ammissibilità del ricorso per conflitto su atto legislativo è altresì subordinata alla circostanza che la lesione delle attribuzioni costituzionali non possa essere rilevata, sotto forma di eccezione di legittimità costituzionale nel giudizio in via incidentale, proprio dal soggetto direttamente interessato (sentenza n. 457 del 1999; ordinanza n. 38 del 2001). Da questo punto di vista, non è la mera configurabilità di un giudizio nel quale la disposizione può trovare applicazione a ostacolare l'ammissibilità del conflitto: deve trattarsi di un giudizio in cui il soggetto (o meglio: il potere dello Stato), che ha ritenuto di lamentare la lesione della propria sfera di attribuzioni attraverso il ricorso per conflitto, avrebbe la possibilità di proporre l'eccezione di legittimità costituzionale. Deve cioè trattarsi di un giudizio in cui quel soggetto sia o possa essere a tutti gli effetti parte”*.

Ecco il punto: +Europa, prima che si svolgano le competizioni elettorali nelle Regioni a statuto ordinario i cui organi devono essere rinnovati (Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia), non ha alcuna possibilità di provocare un incidente di costituzionalità, non sussistendo atti e/o provvedimenti impugnabili in quanto attuativi della disposizione di legge censurata. Simile possibilità potrebbe, al più, sussistere solamente *ex post*, ossia solamente a seguito dell'esclusione che sicuramente verrebbe comminata nel caso in cui l'Associazione non procedesse alla raccolta delle firme in ossequio al disposto dell'art. 1 bis, co. 5, della l. n. 59/2020.

A voler intraprendere tale strada, è, però, evidente il nocimento delle ragioni di parte ricorrente, il cui interesse, in ossequio al ruolo attribuitole dall'art. 49 Cost., è quello di prendere parte con la propria lista ai confronti elettorali in questione.

Ne consegue, pertanto, sotto tutti i profili trattati, l'ammissibilità del presente conflitto anche sotto il versante oggettivo. Infatti, richiamando sempre le parole della sentenza n. 229 del 2018, *“In una tale situazione, considerare inammissibile il ricorso in ragione della sola natura dell'atto in ipotesi lesivo (quello con valore legislativo) nonché in ragione della eventuale, futura, configurabilità, su quell'atto, di un giudizio in via incidentale, risulterebbe contrario alla logica e alla natura stessa dell'istituto del conflitto tra poteri”*.

II. NEL MERITO

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 48 E 49 COST.

Nel merito, la disposizione dell'art. 1 *bis*, co. 5, della l. n. 59/2020 viola palesemente le prerogative costituzionalmente tutelate del partito ricorrente.

Come anticipato, trattasi di disposizione inserita dal Parlamento in sede di conversione del d-l n. 26/2020, con la quale è stato disposto che: *“In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo”*.

In sostanza, e con riferimento alle elezioni delle Regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, di prossimo svolgimento in Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia, il Parlamento ha disposto che i

partiti politici che intendano prenderne parte sono tenuti a provvedere alla raccolta di un numero minimo di sottoscrizioni per poter procedere alla presentazione delle liste e delle candidature, limitandosi semplicemente a prevedere che tale numero, a causa della diffusione del virus SARS CoV-2, è ridotto a un terzo.

Ebbene, la disposizione, per come entrata in vigore, **è lesiva delle prerogative di +EUROPA.**

Infatti, in una situazione emergenziale come quella attuale, in cui il Governo ha notoriamente adottato varie prescrizioni, aventi valore di legge, volte ad assicurare il distanziamento sociale, al fine di frenare la curva dei contagi, il Parlamento, anziché limitarsi a ridurre il numero delle firme da raccogliere per presentare liste e candidature alle prossime elezioni regionali da parte dei partiti politici, avrebbe dovuto prevedere l'esonero da tale attività, per lo meno, di quelli già presenti a livello di Consiglio regionale e, a maggior ragione, di quelli già presenti in seno al Parlamento nazionale: il Parlamento avrebbe, cioè, dovuto evitare di escludere i soggetti che sono già partecipi alla vita politico-istituzionale.

La raccolta delle firme, tanto a livello nazionale come in ambito locale, è attività finalizzata all'accertamento di un livello minimo di radicamento nel tessuto sociale del partito politico che intenda prendere parte al confronto elettorale, e ciò al fine di evitare che alle elezioni possano partecipare movimenti privi della necessaria legittimazione popolare, e che, per tal via, si possa compromettere il corretto esercizio del diritto di voto da parte degli elettori.

E' evidente come tale radicamento debba essere considerato *in re ipsa* per tutte quelle liste che risultano espressione di partiti già rappresentati nel Parlamento italiano.

Vale a dire che se un partito è rappresentato in sede nazionale in uno o entrambi i rami del Parlamento, la sua legittimazione a prendere parte

alle elezioni dirette al rinnovo degli organi delle Regioni deve essere ritenuta implicita, così come in talune normative elettorali regionali lo è quella delle liste e dei gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.

Quanto sopra avrebbe dovuto essere oggetto di considerazione da parte del legislatore in sede di conversione in legge del d-l n. 26/2020, e avrebbe dovuto tanto più esserlo in un periodo storico come quello attuale.

Se, infatti, già di per sé, in tempi “normali”, l’obbligo di produzione e controllo di migliaia di certificati elettorali e di centinaia di moduli autenticati rappresenta una procedura anacronistica e inutilmente dispendiosa tanto per le forze politiche quanto per la pubblica amministrazione, a maggior ragione lo è in un momento come quello attuale, in cui, peraltro, le misure di distanziamento sociale attualmente in vigore, e l’obbligo di rispettarle, rendono estremamente difficile, per non dire proprio impossibile, procedere alla raccolta firme richieste per la presentazione delle liste.

Con grave nocumento per tutti quei partiti che, come +Europa, in quanto non esistenti all’epoca delle ultime consultazioni elettorali regionali (2015) non possono avvalersi di eventuali deroghe rispetto all’obbligo della raccolta delle firme per presentare liste e candidature eventualmente previsto dalla normativa elettorale delle singole Regioni a statuto ordinario.

Simili movimenti, tra cui +Europa, risultano, dunque, irragionevolmente penalizzati dalla norma introdotta dal Parlamento, nonché sottoposti ad una regolamentazione che, a ben vedere, finisce per porsi in contrasto con l’**art. 3 Cost.**, a causa dell’irrazionale **disparità di trattamento** cui si dà luogo nell’ambito delle differenti Regioni, differenziandosi tra partiti che, in quanto esistenti nel corso delle precedenti elezioni, possono beneficiare della eventuale deroga

per quelli già presenti in seno al Consiglio regionale eventualmente prevista dalla normativa elettorale regionale, e quelli invece di più recente costituzione, a cui simile beneficio viene di fatto negato.

E ciò a fronte di una situazione emergenziale dal carattere diffuso ed oggettivo, che tutti i partiti sono indifferentemente tenuti ad affrontare nel quotidiano esercizio delle rispettive attività.

La disparità di trattamento cui si fa riferimento è evidente: se, infatti, in Liguria (*cfr.* art. 13, co. 3, l.r. n. 41/2014), Marche (*cfr.* art. 10, co. 3 *bis*, l.r. n. 27/2004) e Campania (*cfr.* art. 3, co. 2, l.r. n. 4/2009), sfruttando le previsioni di favore della relativa normativa elettorale, la ricorrente può beneficiare dell'esonero dalla raccolta delle firme, in quanto partito rappresentato nel Parlamento nazionale, per contro, in Veneto (*cfr.* art. 14, co. 4, l.r. n. 5/2012), Toscana (*cfr.* art. 11, co. 3 e 3 *bis*, l.r. n. 51/2014) e Puglia (*cfr.* art. 8, co. 1, l.r. n. 2/2005), +Europa, nonostante abbia rappresentanti in seno al Parlamento nazionale, rispetto all'onere di procedere alla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e candidature, non beneficia di alcuna esenzione, prevista solamente per i partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale e di cui, in ogni caso, la ricorrente non avrebbe potuto fruire, attesa la sua costituzione successiva al momento di svolgimento delle ultime elezioni regionali, così patendo l'esclusione dalla partecipazione politica.

Ciò significa che, in tali Regioni, e nonostante una situazione emergenziale generale, che riguarda tutti indifferentemente, solamente alcuni partiti (quelli presenti in seno al Consiglio regionale, ancorché privi di rappresentanti a livello nazionale) potranno esimersi dal procedere alla raccolta delle sottoscrizioni - quindi partecipare alla competizione elettorale - a differenza di quelli che, come +Europa, pur presenti nel Parlamento nazionale, non risultano avere rappresentanti tra i consiglieri regionali.

La violazione dell'art. 3 Cost., sotto i profili dell'irragionevolezza della normativa introdotta, e della disparità di trattamento tra situazioni analoghe, è davvero lampante.

Non si intende sostenere che il Parlamento avrebbe dovuto introdurre una deroga generale rispetto all'obbligo di raccogliere un numero determinato di sottoscrizioni per i partiti che intendano presentare liste e candidature alle imminenti elezioni regionali, in quanto una simile misura avrebbe finito per contraddire la *ratio* dell'attività quale più sopra ricordata.

Quel che si vuole evidenziare è che, del tutto irragionevolmente, in un momento di crisi sanitaria, in cui simile esigenza avrebbe dovuto essere controbilanciata con il diritto alla salute dei cittadini *ex art. 32 Cost.*, (tanto di coloro che materialmente si incaricano di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori, quanto di questi ultimi), il Parlamento ha ommesso di introdurre una deroga – *rectius*, ha operato un'esclusione - in favore (danno) di quei movimenti partitici che già risultano rappresentati in seno al Parlamento nazionale.

Ecco il punto: il legislatore nazionale, allorché interviene con l'obiettivo prefigurato di dettare disposizioni di favore per agevolare il corretto e tempestivo esplicarsi del procedimento elettorale, mediante l'introduzione di norme volte a rendere più agevole la relativa attività dei partiti, deve farlo in maniera ragionevole, quindi legittima.

Nel caso di specie, invece, del tutto irragionevolmente, e nonostante una propagazione del virus SARS CoV-2 che è ancora in atto, non ha esonerato dall'obbligo di procedere alla raccolta delle sottoscrizioni le liste collegate a partiti presenti tra i banchi del Parlamento nazionale, limitandosi, solamente, a ridurre il *quantum* di sottoscrizioni da recuperare.

Il che viola palesemente le prerogative della ricorrente +Europa e degli altri partiti politici che si trovano nella sua stessa situazione, cui viene

precluso, o comunque reso oltremodo difficoltoso, l'esercizio del principale ruolo attribuito ai partiti dall'**art. 49 Cost.** (nonché dall'**art. 48 Cost.**), ossia quello di rendersi strumento attraverso cui si esprime il pluralismo politico dei cittadini, i quali, loro tramite, possono partecipare alla vita politica del paese, a livello nazionale ovvero regionale.

Infatti, in una situazione emergenziale come quella in atto, in cui dovrebbe essere evitato ogni contatto sociale, operazioni di carattere materiale come quella della raccolta firme tra gli elettori, dovrebbero essere limitate al massimo, con esonero da essa di tutti i partiti il cui radicamento in seno al Parlamento nazionale è pacifico, pena la compromissione delle relative prerogative, a causa dell'enorme difficoltà, per non dire vera e propria impossibilità, di procedervi nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute pubblica adottate dal Governo.

Alla luce di quanto sopra, si richiede, pertanto, l'intervento di Codesta Ecc.ma Corte a salvaguardia delle prerogative assicurate alla ricorrente dagli artt. 48 e 49 Cost.

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DEGLI ARTT. 13 E 15 CEDU.

Le disposizioni legislative poste alla base del presente ricorso palesano altresì la violazione da parte dello Stato italiano, attraverso l'organo parlamentare, de diritto riconosciuto dall'art. 3 del (primo) Protocollo addizionale CEDU «Diritto a libere elezioni: *Le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo*» che giustificherebbe, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso da parte di Codesta Ecc.ma Corte, il ricorso alla Corte

Europea dei diritti dell'uomo davanti la quale la ricorrente potrebbe a quel punto lamentare la violazione dell'art. 13 CEDU, «Diritto a un ricorso effettivo: *Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali*».

Il Governo italiano, infatti, pur adottando lo “stato di emergenza” lo scorso 31 gennaio, non ha effettuato la Dichiarazione di cui all'art. 15 della Convenzione E.D.U.: «Deroga in caso di stato d'urgenza. 1. *In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.* 2. *La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.* 3. *Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione*», con la conseguente inderogabilità dell'art. 3 del (primo) Protocollo addizionale alla Convenzione, sopra citato.

III. ISTANZA CAUTELARE.

Con il presente atto, +Europa spiega anche domanda di tutela cautelare. Al riguardo, occorre brevemente premettere e ricordare come la possibilità di proporre simile domanda anche in sede di conflitto

interorganico sia stata più di recente definitivamente riconosciuta da Codesta Ecc.ma Corte.

Nell'ambito dell'ordinanza n. 225 del 2017, infatti, nel porsi *“l'interrogativo se questa Corte possa disporre la sospensione dell'atto impugnato nel giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (ordinanze n. 137 del 2000 e n. 171 del 1997)”*, codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha chiarito in maniera espressa che *“a tale interrogativo va data risposta affermativa”*, affermando che *“che anche nei conflitti tra poteri dello Stato può porsi la necessità di assicurare in tempi brevi una protezione interinale alle attribuzioni della parte ricorrente sicché, per le ragioni che precedono, il citato art. 40 della legge n. 87 del 1953 [dettato in materia di conflitti intersoggettivi] deve ritenersi analogicamente applicabile anche a questi giudizi”*.

Su questa base, +Europa, al fine di evitare che nelle more della definizione del presente giudizio, i propri interessi risultino definitivamente ed irrimediabilmente pregiudicati dall'impossibilità di procedere alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie per poter presentare le proprie liste e candidature nell'ambito delle elezioni delle Regioni a statuto ordinario previste per l'anno 2020, per quanto sopra detto, si rivolge a Codesta Ecc.ma Corte affinché voglia adottare le misure cautelari ritenute più idonee ad evitare il verificarsi di simile pregiudizio.

Il danno che, in assenza di misure cautelari, la ricorrente verrebbe a soffrire è, infatti, grave e irreparabile e sussistono a pieno le *“gravi ragioni”* cui l'art. 40 della l. n. 87/1953 subordina la possibilità di procedere alla sospensione dell'atto lesivo impugnato dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte (e che, come visto, è applicabile analogicamente alla presente fattispecie).

Se, infatti, non venisse disposta la sospensione dell'efficacia della disposizione contenuta all'art. 1 *bis*, co. 5, della l. n. 59/2020, verrebbe

di fatto preclusa all'associazione partitica ricorrente (nonché a tutte le altre che si ritrovano nella medesima situazione) la possibilità di presentarsi alle prossime elezioni regionali convocate in Veneto, Toscana e Puglia, a causa della già rappresentata impossibilità di procedere, in un periodo di crisi sanitaria come quella attuale, alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie presso il corpo elettorale.

Con conseguente grave danno alla rappresentanza popolare e, quindi, al corpo elettorale, che, pur volendo, si ritroverebbe nell'impossibilità di esprimere la propria preferenza per la lista e i candidati del partito ricorrente.

E a nulla rileva che la sede della competizione politica cui la ricorrente ritiene di avere diritto di partecipare sia quella regionale, in quanto l'«*articolo 1 della Costituzione, nello stabilire, con formulazione netta e definitiva, che la sovranità "appartiene" al popolo, impedisce di ritenere che vi siano luoghi o sedi dell'organizzazione costituzionale nella quale essa si possa insediare esaurendovisi*» (Corte cost., sentenza n. 106/2002).

Le gravi ragioni che giustificano la concessione di misure cautelari devono, pertanto, essere rinvenute nella preclusione alla partecipazione ai confronti elettorali regionali cui la norma contestata darebbe sicuramente luogo laddove non dovesse esserne interinalmente sospesa l'efficacia.

La partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese, sia in ambito nazionale, che nel comparto regionale, rappresenta uno dei pilastri sui quali si fonda il nostro ordinamento nazionale, ragion per cui la sua tutela si impone, dovendo prevalere su qualsivoglia eventuale interesse di stampo opposto.

* * *

Ritenuto quanto precede, l'Associazione di cui in epigrafe, quale potere dello Stato, previa dichiarazione di ammissibilità del presente conflitto e del conseguente procedimento,

chiede


che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale, previa concessione delle più idonee misure cautelari, dichiari che il Parlamento, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (*Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*) con la legge 19 giugno 2020, n. 59 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*), ha illegittimamente esercitato, facendone cattivo utilizzo, il potere legislativo, a causa dell'intervenuta introduzione *ex novo* dell'art. 1 bis (rubricato *Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020*) co. 5, per non aver ivi introdotto, in favore dei partiti politici già presenti in seno al Parlamento nazionale, la deroga rispetto all'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni necessarie per poter presentare le proprie liste e candidature nell'ambito delle elezioni delle Regioni a statuto ordinario previste per l'anno 2020.

Con ogni conseguenza di legge.

Milano-Torino, lì 28 luglio 2020

Prof. Avv.to Fabrizio Cassella

Avv. Simona Viola



Avv.to Emanuela Quici



anche per il collega

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

I sottoscritti Valerio Federico (c.f. FDRVLR67B10L682Z) e Benedetto della Vedova (c.f. DLLBDT62D03I829A) nella loro qualità di legali rappresentanti *pro tempore* dell'**Associazione «+EUROPA»** (c.f. 14595921009) con sede in Roma, Via Santa Caterina da Siena, 46 conferiscono mandato di rappresentare e difendere la predetta Associazione, nel presente ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale, e nel relativo giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti Prof. Fabrizio Cassella (cf CSSFRZ63T29L219K – pec: fabriziocassella@pec.ordineavvocatitorino.it) Simona Viola (c.f. VLISNM62P55F205V – pec: simonaviola@avvocatopec.com) ed Emanuela Quici (c.f. QCUMNL63M55H501L – pec: emanuelaquici@ordineavvocatiroma.org) eleggendo domicilio presso l'ultima in Roma, Via Antonio Bertoloni, 35, concedendo ai nominati difensori ogni più ampia facoltà che legge riconnette alla procura alle liti, nessuna esclusa, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella di conciliare, transigere, quietanzare, riscuotere e incassare somme, produrre documenti, depositare memorie, istanze, nominare sostituti in udienza e indicare domiciliatari.

Autorizzano, altresì, i suddetti Avvocati, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. di recepimento n. 101/2018, ad utilizzare i dati personali che saranno comunicati per lo svolgimento del presente mandato, a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato, a comunicare ai colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e a diffonderli esclusivamente nei limiti pertinenti all'incarico conferito. Confermano di essere stati edotti di tutti i diritti previsti ai sensi della normativa vigente.

Confermano di essere stati edotti di tutti i diritti di cui al Reg. UE 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003 e n. 101/2018.

Roma, lì 22 luglio 2020

Benedetto Della Vedova

Valerio Federico

Vere e autentiche sono le firme:

Simona Viola

Avv. EMANUELA QUICI
Via Antonio Bertoloni, 35 - 00197 ROMA
Tel. 068081880 - Fax 068081890
Cod. Fisc. QCU MNL 63M55 H501L

Ecc.ma Corte Costituzionale

Indice atti e documenti

Per l'Associazione + **EUROPA**, con gli Avv.ti Fabrizio Cassella, Simona Viola, e Emanuela Quici, e.le dom.ta nello studio di quest'ultima in Roma (RM) - 00197, Via Antonio Bertoloni n. 35

- ricorrente -

contro

la Camera dei Deputati

il Senato della Repubblica

* * *

Si depositano:

- Originale Ricorso dell'Associazione +EUROPA con procura speciale in calce + n. 7 copie

Si producono n. 8 copie dei seguenti documenti allegati:

1. Fotocopia deliberazione 30 novembre 2018, n. 47/IR, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici;
2. Fotocopia deliberazione 22 marzo 2019, n. 19/VAR, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici;
3. Fotocopia Statuto +EUROPA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 5 aprile 2019;
4. Fotocopia relazione tecnica del Prof. Fabrizio Pregliasco del 15 luglio 2020;
5. Fotocopia dello Statuto dell'Associazione +EUROPA.


Milano-Roma, 28 luglio 2020

Con osservanza.

Avv. Fabrizio Cassella

Avv. Simona Viola

Avv. Emanuela Quici


anche per i colleghi

